



Comune di Busto Garolfo

Città Metropolitana di Milano

STATUTO

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 2 del 17 Gennaio 2017

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I – Il Comune

Art. 1 - Denominazione

1. La collettività locale che vive ed opera nel territorio italiano compreso nella Regione Lombardia e nella Città Metropolitana di Milano e delimitato secondo l'allegata planimetria, costituisce il Comune di Busto Garolfo.
2. Il territorio del Comune di Busto Garolfo comprende il Capoluogo e la frazione Olcella.
3. Il Comune di Busto Garolfo è Ente autonomo locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo , secondo i principi della Costituzione, delle Leggi della Repubblica e del presente Statuto.

Art. 2 - Sede ed Emblemi

1. Il Comune ha sede nel Palazzo civico denominato “Villa Molteni”, situato nel Capoluogo in Piazza Armando Diaz n. 2.
2. Gli emblemi del Comune sono costituiti dallo stemma e dal gonfalone aventi le seguenti caratteristiche:
 - Stemma: Troncato di rosso e d'argento, alla lettera B in caratteri lapidari romani, dall'uno all'altro . Segni esterni di Comune.
 - Gonfalone: Drappo troncato di bianco e di rosso riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma comunale con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Busto Garolfo. Le parti di metallo ed i cordoni saranno argentati. L'Asta verticale sarà ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta con nastri ricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.
3. Nelle cerimonie pubbliche e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il Gonfalone con lo Stemma del Comune.
4. La riproduzione e l'uso dello stemma comunale da parte di terzi è consentita se autorizzata dal Sindaco o a seguito della concessione del patrocinio comunale.
5. La ricorrenza religiosa dei Santi Salvatore e Margherita che si svolge il lunedì dopo la prima domenica di ottobre, è riconosciuta quale festa patronale del Comune.

Capo II – Principi fondamentali

Art. 3 - Finalità

1. Il Comune impronta la propria attività amministrativa alla promozione sociale, culturale ed economica della propria comunità e alla tutela ambientale e paesaggistica del territorio comunale. In particolare favorisce uno sviluppo economico compatibile con le risorse naturali, ambientali,

storiche e culturali presenti nel suo territorio, al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita, nel pieno rispetto dei principi espressi dalla Costituzione e dei diritti umani e civili e in un'ottica di piena valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale e religioso della sua comunità, impegnandosi attivamente al fine di garantirne la preservazione per le generazioni future.

2. Il Comune si impegna a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica e sociale della comunità.

3. Il Comune si fa portatore attivo di una politica volta al perseguimento della convivenza civile tra le diverse culture presenti all'interno della comunità, sia valorizzando l'identità di ogni gruppo etnico, religioso e culturale presente nel proprio territorio sia favorendo l'integrazione di tali gruppi nella propria comunità in un'ottica di solidarietà e coesione sociale.

Art. 4 – Funzioni del Comune

1. Il Comune di Busto Garolfo, nell'ambito delle leggi della Repubblica Italiana, svolge tutte le funzioni amministrative inerenti la collettività locale ed il suo territorio, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni e nell'organizzazione della sua attività, il Comune assicura la partecipazione dei membri singoli o associati della collettività locale, rimuovendo gli ostacoli economici ed organizzativi che possano impedire tale partecipazione.

3. L'Amministrazione Comunale si fa inoltre carico di promuovere e garantire un'ampia e democratica informazione locale.

Art. 5 - Attività amministrativa

1. L'attività amministrativa comunale è organizzata secondo modalità che assicurino la partecipazione dei cittadini ai procedimenti amministrativi ed in modo da garantire ai gruppi consiliari di minoranza:

- a) la consultazione per la formulazione ed il compimento degli atti comunali più rilevanti riguardanti la vita della collettività locale;
- b) la rappresentanza negli organismi collegiali in cui sia chiamato a far parte più di un consigliere comunale.

2. Nell'esercizio della propria potestà pubblica, il Comune, fermo restando la salvaguardia dell'interesse pubblico perseguito, assume ogni iniziativa, ivi compreso il riesame dell'atto o la conclusione di accordi integrativi o sostitutivi di provvedimenti, volta a prevenire conflitti con i destinatari.

3. Gli atti comunali sono pubblicati all'albo pretorio elettronico comunale per il tempo previsto dalla legge od in mancanza per la durata di dieci giorni.

Art. 6 - Servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici comunali sono organizzati secondo i principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità e nelle forme consentite dall'ordinamento giuridico.

2. L'atto di organizzazione di un servizio pubblico comunale deve essere corredato da un piano di fattibilità volto a documentare le effettive ragioni di utilità sociale e la convenienza economica che giustificano l'intervento comunale.

3. Salvo i casi previsti dalle leggi o in presenza di particolari finalità sociali da indicare nell'atto istitutivo, i servizi pubblici comunali a domanda sono erogati mediante corrispettivo da determinarsi secondo i principi della tendenziale copertura del costo; in relazione alla natura del servizio ed alla capacità contributiva degli utenti.

4. Nell'ambito dei servizi pubblici, l'acqua è riconosciuta come bene comune dell'umanità ed a tal fine il Comune riconosce il diritto di accesso all'acqua da parte di tutti in modo qualitativamente e quantitativamente adeguato e sostenibile.

Art. 7 - Forme di collaborazione

1. Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione per la gestione associata o coordinata di funzioni, servizi pubblici od attività d'interesse sovracomunale connesse ai suoi fini istituzionali.

2. Il Comune esercita le sue funzioni ed organizza la sua attività in modo tale da rendere possibile a soggetti singoli o associati, la creazione e la gestione di attività di utilità sociale rivolte in modo indifferenziato alla popolazione di Busto Garolfo.

3. Per facilitare l'accesso ad attività di pubblica utilità svolte da soggetti singoli o associati a favore della popolazione, il Comune può concludere accordi di collaborazione con i titolari di tali attività.

TITOLO II ORDINAMENTO DEL COMUNE Capo I - Organi istituzionali

Art. 8 - Organi di governo

1. Sono organi istituzionali del Comune: il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; la sua composizione e le sue attribuzioni sono stabilite dalle leggi.

3. La Giunta collabora col Sindaco nell'attività di governo del Comune.

4. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione ed è ufficiale di governo per le funzioni statali svolte dal Comune.

Art. 9 - Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.

2. Al suo interno il Consiglio comunale si articola in Presidenza, Gruppi e Commissioni.

3. Il funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni è disciplinato da apposito regolamento.

4. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche salvo i casi previsti dal regolamento.
5. Salvo i casi previsti dalle leggi, le deliberazioni consiliari sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti, non considerando tali gli astenuti e coloro che non hanno esercitato il diritto di voto qualora si sia proceduto a scrutinio segreto.
6. Entro 90 giorni dalla prima seduta, il Consiglio delibera sulle linee programmatiche di governo che il Sindaco presenta dopo aver consultato la Giunta.
7. In occasione dell'approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico, il Consiglio comunale verifica ed adegua le linee programmatiche di governo.

Art. 10 - Consiglieri comunali

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intera collettività, senza vincolo di mandato.
2. Ogni consigliere, secondo le modalità previste dai regolamenti comunali, ha diritto:
 - a) di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti da esso dipendenti le notizie, i documenti e le informazioni utili all'espletamento del suo mandato;
 - b) di iniziativa su tutte le questioni poste all'ordine del giorno della seduta consiliare.
3. Nei casi e modi previsti dalla legge, per l'esercizio delle proprie funzioni, il Consigliere comunale riceve un gettone di presenza e può assentarsi dal proprio lavoro.
4. I Consiglieri sono tenuti ad osservare il segreto sulle informazioni acquisite mediante accesso a documenti riservati.
5. Il Consigliere può sottoporre al Sindaco proposte per iniziative od interventi per il governo comunale.
6. Il Sindaco può affidare a ciascun consigliere incarichi temporanei concernenti l'azione di governo comunale.
7. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio comunale ed ai lavori delle Commissioni consiliari permanenti delle quali fanno parte.
8. I Consiglieri cessati dalla carica, per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio comunale, continuano ad esercitare gli incarichi ricevuti fino al rinnovo.
9. E' Consigliere Anziano il Consigliere, ad esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri che ha ottenuto la maggior cifra individuale più alta costituita dai voti di lista congiuntamente ai voti di preferenza. A parità di voti prevale il più anziano di età.

Art. 11 - Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali cessano dalla carica nei casi previsti dalla legge.
2. Sulla decadenza il Consiglio, sentito il Consigliere se presente alla seduta, computandosi il Sindaco, delibera a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati; procedendo all'immediata

surroga, in caso di deliberazione favorevole alla decadenza.

3. Si applica il procedimento di cui ai precedenti commi ogni qualvolta un Consigliere comunale, trovandosi in situazione di incompatibilità prevista dalla legge, non provveda a rimuoverla di propria iniziativa.

Art. 12 - Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale può eleggere tra i propri membri il Presidente secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.

2. E' compito del Presidente, eccettuati i casi in cui la legge prevede specificamente la competenza di altri soggetti, convocare il Consiglio comunale, presiederlo, assicurarne il regolare funzionamento ed esercitare le funzioni di polizia nel corso delle sedute.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che l'ha eletto e può essere revocato prima della scadenza del mandato a seguito di mozione di sfiducia secondo quanto previsto dal Regolamento.

4. In caso di assenza o impedimento del Presidente svolge le funzioni vicarie il consigliere anziano.

5. Per l'adempimento delle sue funzioni, il Presidente si avvale delle strutture della segreteria comunale.

6. Fino a quando non sarà esercitata la facoltà di cui al primo comma, il Sindaco continua a svolgere le funzioni di presidente del consiglio.

Art. 13 - Gruppi consiliari

1. Il Consiglio comunale è suddiviso in Gruppi secondo quanto previsto da apposite disposizioni regolamentari.

2. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano il Gruppo consiliare.

3. Nel corso del mandato consiliare possono essere costituiti nuovi gruppi consiliari composti da almeno due Consiglieri comunali.

4. I Consiglieri che non si riconoscono in nessun Gruppo potranno costituire un Gruppo misto cui compete la nomina del Capogruppo.

5. Fino a quando non viene comunicato il nome del Capogruppo, si considera tale il Consigliere del Gruppo che ha ottenuto più voti di preferenza nella lista di elezione.

6. Si considerano Consiglieri di minoranza coloro che appartengono a Gruppi consiliari le cui corrispondenti liste non erano collegate con il Sindaco in carica oppure, se facenti parte di un nuovo gruppo costituitosi nel corso del mandato amministrativo, abbiano dichiarato di non aderire alle linee programmatiche di governo.

Art. 14 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si articola al suo interno in Commissioni consiliari permanenti in modo tale da assicurare la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi consiliari.

2. Le Commissioni hanno funzioni consultive e di studio per le materie di competenza del Consiglio comunale.

3. Il Consiglio comunale, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, può nominare al proprio interno commissioni di indagine sull'attività amministrativa, aventi specifici compiti conoscitivi e di controllo. La presidenza è affidata ad un Consigliere di minoranza.

4. Il regolamento stabilisce il numero e la composizione delle Commissioni permanenti, la loro competenza e le modalità di funzionamento.

Art. 15 - Giunta comunale

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non inferiore a tre e non superiore al numero massimo previsto dalla legge.

2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta contemplando la presenza di entrambi i sessi; dà comunicazione dell'avvenuta composizione al Consiglio nella prima seduta successiva alla nomina.

3. Il Sindaco può nominare fino a nr. 2 Assessori che non siano consiglieri comunali di Busto Garolfo purchè in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale. In ogni caso gli assessori non consiglieri non possono essere in numero pari o superiore alla metà dei componenti della Giunta.

4. La composizione della Giunta deve avvenire non oltre il decimo giorno successivo a quello della prima seduta del Consiglio comunale.

5. Qualora nel corso del mandato amministrativo venga meno per qualsiasi motivo un numero di Assessori tale da determinare l'impossibilità del funzionamento dell'organo, il Sindaco, entro dieci giorni dal verificarsi di tale situazione, deve provvedere alla nomina dei sostituti. Non provvedendo, il Segretario generale ne dà comunicazione al Prefetto nei successivi tre giorni.

6. Le sedute di Giunta non sono pubbliche e sono valide se risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti.

7. Nel corso del mandato amministrativo il Sindaco può revocare dall'incarico uno o più Assessori, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 16 - Attribuzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione del programma di governo e condivide l'esercizio di tali funzioni compiendo i seguenti atti:

- a) piani, progetti ed altri atti generali del Comune che la legge o lo Statuto non riservano alla competenza esclusiva degli altri organi di governo del Comune o non costituiscono atti esecutivi di leggi, regolamenti od altri atti comunali;
- b) accordi per favorire l'accesso della popolazione interessata ad attività di terzi qualora non rientrano nella competenza del Consiglio comunale;

- c) accordi di partenariato per la realizzazione d'iniziative private d'interesse pubblico nei casi consentiti dalla legge;
- d) autorizzazione a stare in giudizio, promuovere, conciliare e transigere liti, assicurando il patrocinio legale del Comune e nominando gli arbitri per i collegi arbitrali;
- e) denominazione strade ed edifici comunali;
- f) concessione, secondo le modalità previste da apposito regolamento, di contributi od altri vantaggi economici per iniziative a favore della popolazione locale o che ne rappresentino il suo sentimento;
- g) concessione di benemerienze civiche.

2. La Giunta, inoltre, compie gli atti che la legge attribuisce alla sua competenza esclusiva e ha potere di iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio comunale.

Art. 17 - Assessori comunali

1. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. Ciascun Assessore ha diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato nelle materie di competenza della Giunta nei limiti dell'attività delegata.
3. Gli Assessori non possono essere nominati rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni ed organismi esterni all'Ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge ed in quelli in cui ciò compete loro per effetto della carica rivestita.
4. L'Assessore dimissionario cessa di far parte della Giunta dalla data di deposito dell'atto presso la Segreteria comunale.
5. L'Assessore revocato cessa di far parte della Giunta avuto conoscenza del provvedimento sindacale.

Art. 18 - Sindaco

1. Il Sindaco, quale organo di governo, è responsabile dell'amministrazione comunale, sovrintende al funzionamento degli uffici e servizi ed è titolare della rappresentanza politico-istituzionale del Comune e di quella legale nei casi in cui la medesima, per legge o per Statuto, non sia di competenza del dirigente.
2. Nell'esercizio delle funzioni di governo, oltre agli atti che la legge attribuisce espressamente alla sua competenza, spettano al Sindaco:
 - a) la nomina dei componenti di commissioni o di altri organismi comunali, a meno che la legge o lo Statuto non attribuiscono espressamente tale competenza ad altri organi di governo comunale od ai dirigenti;
 - b) intese e accordi di collaborazione con soggetti pubblici che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio comunale;

- c) la rappresentanza in giudizio del Comune;
- d) la sottoscrizione delle convenzioni tra enti locali e degli accordi di collaborazione con soggetti pubblici;
- e) la decisione per l'utilizzo degli emblemi comunali nelle attività non organizzate dal Comune;
- f) la concessione del patrocinio comunale senza erogazione di contributi economici.

3. Al Sindaco, quale responsabile dell'Amministrazione comunale, competono altresì gli:

- a) atti d'indirizzo interpretativi od applicativi di atti normativi riguardanti l'attività comunale;
- b) direttive generali d'indirizzo per l'azione amministrativa e per l'attività gestionale;
- c) atti d'indirizzo dell'attività gestionale volti a far modificare o estinguere attività e procedimenti amministrativi per motivi d'interesse pubblico;
- d) atti di avvio di attività o procedimenti amministrativi che possano impegnare l'Ente verso terzi, quando non sono previsti in atti fondamentali del Comune o che la legge non attribuisce alla competenza di altri organi od ai dirigenti.

4. Il Sindaco, nel rispetto dei principi fissati dalla legge, può delegare agli Assessori funzioni proprie, con attribuzione del potere di firma di atti e provvedimenti nelle materie ad essi delegate, con la esclusione dei provvedimenti contingibili ed urgenti e dei poteri relativi alle funzioni che la legge gli attribuisce quale ufficiale di governo.

5. Le deleghe, le modificazioni o revoche sono comunicate al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 19 - Vicesindaco

1. Le funzioni vicarie del Sindaco in sua assenza o in caso di vacanza della carica, a tutti gli effetti, sono svolte dal Vicesindaco nominato dal Sindaco tra gli Assessori consiglieri comunali.

2. In caso di assenza del Vicesindaco, le funzioni vicarie del Sindaco sono svolte in primo luogo da un Assessore consigliere secondo l'ordine di maggiori voti di preferenza ricevuti all'elezione e successivamente dall'Assessore non consigliere più anziano d'età.

Art. 20 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

2. L'approvazione della mozione comporta la decadenza della Giunta e lo scioglimento del consiglio comunale

Capo II - Ordinamento burocratico

Art. 21- Organizzazione degli uffici

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola al suo interno in settori d'attività secondo i criteri dell'interdipendenza, dell'omogeneità delle funzioni e quindi dell'unicità dell'azione di governo comunale.
2. Le modalità di riparto dell'attività tra i settori, le relazioni organiche tra gli stessi e le competenze di ciascuno di essi, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

Art. 22 - Direzione di vertice

1. La direzione di vertice dell'organizzazione amministrativa comunale è attribuita al dirigente apicale che assume il nome di segretario generale.
2. Il segretario generale funge da raccordo tra l'attività di governo e quella di gestione dell'ente e può essere organizzato in forma associata con altri comuni.
3. Fino a quando sarà consentito dall'ordinamento giuridico, le funzioni di dirigente apicale sono svolte da un segretario comunale nominato dal Sindaco e dal quale dipende funzionalmente.
4. Il segretario generale partecipa all'attività amministrativa comunale con l'esercizio delle funzioni attribuitegli espressamente dalla legge od in forza dei poteri al medesimo conferiti dal Sindaco con espresso incarico, dai regolamenti comunali o derivanti dal ruolo del suo ufficio nell'organizzazione amministrativa previsto dai precedenti commi del presente articolo.
5. Le funzioni vicarie del segretario generale sono svolte dal vicesegretario nominato dal Sindaco tra i responsabili di servizio secondo le modalità previste dal regolamento di organizzazione.

Art. 23 - Direzione dei settori organizzativi

1. La direzione dei settori nei quali si articola l'organizzativa degli uffici comunali è attribuita ai responsabili di servizio.
2. L'attività di direzione dei settori consiste nel potere di organizzare le risorse umane e strumentali poste a disposizione, al fine di attuare, compiendo i relativi atti, le determinazioni di governo degli organi istituzionali del Comune.
3. Ai sensi dell'art.107 del d.lgs nr.267/2000 spetta ai responsabili di servizio svolgere l'attività provvedimentale che la legge riconduce alla funzione dirigenziale.
4. Spettano ad essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e limitatamente ai servizi loro affidati, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'ente verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dal presente Statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli Organi di Governo del Comune o non rientranti tra le funzioni del Segretario comunale.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce e precisa le competenze spettanti ai Responsabili dei servizi e ne disciplina le modalità d'esercizio.

Art. 24 - Personale comunale

1. I dipendenti comunali svolgono l'attività amministrativa compiendo gli atti loro assegnati dei quali sono responsabili in relazione alle mansioni proprie del profilo professionale rivestito.
2. Il regolamento di organizzazione disciplina le forme di accesso agli impieghi comunali, le modalità di selezione del personale, i casi ed il procedimento per il ricorso ad eventuali incarichi di collaborazione esterna.
3. Il regolamento può prevedere, altresì, collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

TITOLO III PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Art. 25 - Forme di partecipazione

1. Il Comune promuove e favorisce la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, politica e sociale.
I residenti nel Comune, singoli o associati, possono avanzare istanze, petizioni e proposte agli organi del Comune secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.
2. Le istanze sono interrogazioni con le quali gruppi di cittadini, associazioni, comitati o soggetti collettivi in genere chiedono al Sindaco ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
3. Le petizioni sono richieste scritte, presentate da almeno 100 residenti nel Comune che abbiano compiuto il 18° anno d'età, dirette a porre all'attenzione dell'Amministrazione comunale una questione di interesse collettivo.
4. Le proposte sono le richieste scritte, presentate da almeno 150 elettori nel Comune, per l'adozione da parte del competente organo comunale di un atto rispondente ad un interesse collettivo.
5. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio delle forme di partecipazione previste dal presente articolo.

Art. 26 – Referendum

1. Su questioni ritenute di rilevante interesse per la comunità locale è possibile consultare la popolazione per il tramite di referendum riservato agli iscritti nelle liste elettorali comunali.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Il referendum è indetto dal Sindaco su proposta:
 - a) del 10% degli aventi diritto al voto, calcolato al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

4. Sull'ammissibilità del referendum su richiesta degli elettori, preliminarmente alla raccolta delle firme, si pronuncia un'apposita commissione composta dal Segretario comunale e da due esperti in materie giuridiche nominati dal Sindaco.

5. La proposta di referendum si intende accolta quando essa abbia riportato il voto favorevole della maggioranza dei votanti, che rappresentino un numero superiore a 1/3 degli iscritti nelle liste elettorali del Comune.

6. Nel caso in cui la proposta sia stata accolta, il Presidente del Consiglio comunale è tenuto, entro 60 giorni dalla proclamazione dell'esito, a convocare il Consiglio comunale per assumere provvedimenti in ordine all'esito referendario.

7. Il regolamento disciplina le modalità di svolgimento del referendum.

Art. 27 - Consulte comunali

1. Possono essere istituite una o più Consulte che rappresentino interessi collettivi in settori di rilevanza per il governo locale.

2. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le attribuzioni delle consulte.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 28 - Disciplina transitoria

1. Fino all'entrata in vigore della disciplina legislativa concernente il dirigente apicale, continua ad applicarsi per l'esercizio delle funzioni di segretario generale, la disciplina normativa propria dei segretari comunali.

Art. 29 – Abrogazioni

1. Con effetto dall'entrata in vigore del presente Statuto viene abrogato quello vigente a tale data e vengono altresì abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi statali o regionali nelle materie previste dalla Costituzione, che contrastano con le disposizioni statutarie, comporta l'abrogazione tacita di queste ultime.

3. Il segretario generale informa il Sindaco ed i capigruppo consiliari del verificarsi di abrogazioni ai sensi del precedente comma.

4. Qualora alle abrogazioni consegua anche parzialmente l'impossibilità del funzionamento dell'organizzazione o dell'attività comunale, il Consiglio comunale, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'abrogazione, delibera l'adeguamento dello Statuto.

Art. 30 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio elettronico.

2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarlo.

